

N° 14889



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE OTTAVA

in persona del Giudice dr. Claudio Santamaria
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 47248 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 ritenuta in
decisione su conclusioni precisate all'udienza del 3 aprile
2006 vertente

Riccardo Bruno, che li rappresenta e difende per delega a
margine della citazione;

- ATTORI -

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.; elett. dom. in Roma,
Via G. Antonelli 47, presso lo studio dei procuratori avv.
Francesco Carbonetti e Roberto Dalla Vecchia, che la
rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa
di costituzione;

- CONVENUTA -

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N° 14889

N° 6484/06 Cronologico/A

N° 11639/06 Repertorio

OGGETTO: Accertamento negativo; pagamento somma.

CONCLUSIONI: All'udienza del 3 aprile 2006 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

Svolgimento del processo.

l'istituto aveva proceduto a titolo restitutorio ad addebiti mensili del conto corrente loro cointestato presso l'agenzia 16 di Roma (mutuo che tra l'altro non era stato erogato, sebbene inversamente utilizzato da parte della banca per la sottoscrizione di propri fondi comuni di investimento, le cui quote erano anche state automaticamente costituite in pegno a garanzia della restituzione dell'importo mutuato) sia la declaratoria di chiusura del conto titoli aperto a loro nome, con correlata condanna della banca sia alla restituzione delle somme sin allora addebitate sia al risarcimento del danno.

Resisteva la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che contestava la fondatezza della domanda e concludeva per la sua reiezione.

Sulla produzione documentale di parte la causa era ritenuta a sentenza su conclusioni precisate all'udienza del 3-4-2006.

Motivi della decisione.

Premesso che rispetto a qualsiasi diversa indagine assume



rilievo prioritario l'accertamento della regolare costituzione del rapporto processuale, rileva il Tribunale, d'ufficio - vertendosi in tema di normativa processuale pubblicistica indisponibile -, che l'atto di citazione risulta notificato al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a mezzo del servizio postale, ma che i notificanti Di Carlo Graziella e Cannilla Eugenio, peraltro, non ha depositato in atti e nemmeno esibito in corso di causa al giudice istruttore il prescritto avviso di ricevimento.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato del Supremo Collegio il principio per cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la restituzione della ricevuta di ritorno, che rappresenta l'unica prova dell'eseguita notificazione, della data di essa e dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico, sicché la mancata allegazione del predetto avviso determina l'inesistenza della notificazione (ex multis cfr. Cass. 29-6-1985 n. 3899; Cass. 3-4-1989 n. 1605; Cass. Sez. Un. (ord.) 1-2-1994 n. 84; Cass. 9-11-1994 n. 9328; Cass. 2-2-1995 n. 1242; Cass. 4-2-1999 n. 965; Cass. 4-1-2002 n. 70; Cass. 18-7-2003 n. 11257).

Inoltre, vertendosi in tema di inesistenza e non di nullità della notificazione, non è applicabile la sanatoria di cui all'art. 156 cpc, che si riferisce a fattispecie estranee alla



radicale inesistenza (cfr. Cass. 27-7-1981 n. 4840; Cass. 17-2-1994 n. 1524; Cass. 29-3-1994 n. 3056; Cass. 29-5-1999 n. 5231; Consiglio di Stato 14-5-2001 n. 2643; T.A.R. Molise 12-3-2003 n. 292, ed arg. "a contrariis" ex Cass. 17-1-2003 n. 637).

Ne deriva, di conseguenza, che la notificazione dell'atto di citazione come eseguita da parte degli attori deve ritenersi inesistente e non sanata dalla costituzione del convenuto istituto di credito: ne deriva pertanto che tra le parti il rapporto processuale non si è mai costituito, talché ne discende ulteriormente, di necessità, la nullità dell'intero giudizio.

Le considerazioni che precedono non sono d'altra parte pregiudicate dalle norme contenute nella Legge 20-11-1982 n. 890 (relativa alla notifica di atti a mezzo del servizio postale), ed in particolare dalla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5, che testualmente recita: "... la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca.".

Questo Tribunale non ignora il non recente orientamento della Suprema Corte, successivo all'entrata in vigore della richiamata Legge n. 890/82: la Corte regolatrice ribadisce, da un lato, la inesistenza della notifica eseguita a mezzo del servizio postale non accompagnata dal deposito dell'avviso di ricevimento, ma attribuisce, dall'altro, effetto sanante alla



costituzione del convenuto (in tal senso Cass. 17-5-1986 n. 3271; Cass. 26-5-1994 n. 5141).

Ora, se anche sembrerebbe a prima vista ipotizzabile una sorta di sanatoria dell'omessa allegazione, rappresentata dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, è avviso del Tribunale che siffatta - eventuale - ipotesi sia comunque da respingere siccome infondata.

Invero, ed in primo luogo, posto che la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale è inesistente se all'atto non sia allegato l'avviso di ricevimento, qualunque ipotesi di sanatoria appare concettualmente inaccettabile, ove si tenga presente che la funzione sanante postula sempre e necessariamente la esistenza dell'atto viziato, il quale ne costituisce ad un tempo il presupposto e l'oggetto.

La inesistenza è per ciò stesso tipicamente insanabile, tanto che essa, a differenza della nullità, non è coperta nemmeno dalla regiudicata (dottrina e giurisprudenza costanti e concordi: cfr. Cass. Pen. 8-5-1998 n. 2874).

In sede interpretativa deve dunque escludersi la estensione della sanatoria costituita dal raggiungimento dello scopo - funzione - dell'atto nullo (prevista dal citato art. 156 cpc) all'ipotesi della inesistenza, posto che l'attività dell'interprete deve essere esercitata secondo imprescindibili esigenze di coerenza e congruenza tra la norma da interpretare e le categorie concettuali poste dai principi generali del

diritto.

Secondariamente, la stessa Relazione del Guardasigilli (in Atti Senato, VIII Legislatura, stampato n. 1031) appare chiaramente prescindere da ogni intento sanante, considerato che:

a)- sul piano generale, essa afferma che il disegno di legge in esame "richiama i principi fondamentali della precedente disciplina, e cioè che l'avviso di ricevimento costituisce la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto; modifica in senso attuale altre disposizioni esplicative e complementari rispetto a quelle principali; apporta varie innovazioni di rilievo resesi necessarie alla luce della quotidiana esperienza giudiziaria";

b)- sul piano particolare, precisa che l'art. 5 contiene opportune modifiche in tema di mera restituzione della ricevuta di ritorno al notificante, confermando così i limiti (del resto già evidenti in tutto il testo normativo) del disegno di legge, volto unicamente ed espressamente a coordinare e riunire le norme vigenti in tema di modalità di esecuzione delle notificazioni a mezzo posta (R.D. 21-10-1923 n. 2393; R.D. 18-4-1940 n. 689, art. da 170 a 182; Cod. Post. Tit. I e II del libro I: in tal senso Cass. 27-1-1986 n. 531);

talché è agevole desumere che il legislatore non ebbe nemmeno a contemplare la eventualità di una così incongruente



innovazione quale la sanatoria di notifica inesistente.

La proposizione finale dell'ultimo comma dell'art. 5 esprime pertanto una sanzione processuale di improcedibilità (o improseguibilità) che, impedendo di spedire la causa in decisione, andrebbe dichiarata - già - dal giudice istruttore: pertanto, e correlativamente la costituzione del convenuto si limita ad esercitare una funzione legittimante della spedizione della causa a sentenza e della conseguente definizione formale del processo, ed è quindi configurabile come mera "condicio itineris", il cui avveramento consentirebbe il perfezionamento fisiologico del rapporto processuale mediante l'emissione della decisione.

Pertanto, una volta trattenuta la causa a sentenza, il contenuto del provvedimento decisorio non potrebbe risolvere il merito della controversia, non avendo il richiamato art. 5 della Legge n. 890/82 introdotto nemmeno per implicito alcuna sanatoria della inesistenza e non essendosi quindi instaurato il rapporto processuale, talché il giudice dovrebbe accertare in linea pregiudiziale, in presenza di un contraddittorio di mero fatto, l'inesistenza della notificazione e la conseguente nullità dell'intero giudizio.

In definitiva, la norma in esame non è dotata di alcuna funzione realmente innovativa dei principi concettuali ispiratori dell'attuale regime processuale, che sono stati anzi confermati dalla stessa Relazione del Guardasigilli (

vedi sopra), e si è piuttosto limitata ad introdurre una ulteriore ipotesi di improcedibilità (o improseguibilità) rilevabile anche dall'istruttore, precocemente conclusiva dell'iter processuale.

La natura assorbente delle conclusioni cui il Tribunale è pervenuto esonera da ogni ulteriore considerazione.

Le ragioni della presente decisione, indipendenti da ogni prospettazione di parte e da qualsiasi esame del merito, consigliano l'integrale compensazione delle spese processuali.


P. T. M.

Il Tribunale così definitivamente provvede:

- accerta e dichiara la inesistenza della notificazione della citazione e la conseguenziale nullità dell'intero giudizio;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2006.

Il Giudice.



Depositato in Cancelleria
Roma, 11 - 4 LUG 2006

IL CANCELLIERE CI

Marina Marti



pervenuto al Repertorio
Cronologico oggi 6/7/06